

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Special Assist

## SPECIALE

## LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

## BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E

## BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

## (G.U. N.302 DEL 29/12/17)

## ENTRATA IN VIGORE 1/1/18

## PARTE 2° - IVA, ALTRE IMPOSTE E DISPOSIZIONI NON FISCALI

| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| <b>Aliquote IVA: aumenti dal 2019</b><br>Sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA per il 2018. Di seguito le aliquote a partire dal 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             | Co. 2                  |             |
| Aliquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dall'1/1/19 | Dall'1/1/20 |                        | Dall'1/1/21 |
| Aliquota IVA del 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,5%       | al 13%      |                        |             |
| Aliquota IVA del 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,2%       | 24,9%       |                        | 25%         |
| <b>IVA su beni significativi</b><br>Con norma di interpretazione autentica dell'art. 7, co.1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché del DM 29/12/99, è stato chiarito che tali norme si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29/12/99), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino all'1/1/18. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate. |             |             | Co.19                  |             |
| <b>Fatturazione elettronica tra privati</b><br>Dall'1/1/19 fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati. In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto "regime di vantaggio" previsto dall'art. 27, co. 3, del D.L. n. 98/2011 o del "regime forfettario" previsto dalla Legge n. 190/14. L'introduzione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             | Co. 909, 915-917 e 928 |             |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <p><b>Iva – per l'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva c'è una sanzione più lieve</b></p> <p>Per il cessionario o committente, in caso di applicazione da parte del cedente o prestatore dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, è stata prevista una sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione.</p> <p>La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p> <p>Pertanto, l'ipotesi sopra descritta è stata espunta dalla disciplina sulla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, prevista all'art. 6, co. 6, del D.lgs. n. 471/1997, per la quale la sanzione è pari al 90% della detrazione compiuta.</p> | Co. 935       |
| <p><b>Iva sui contratti di scrittura per gli spettacoli al 10%</b></p> <p>Modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano prestate attraverso un intermediario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Co. 340       |
| <p><b>Servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI</b></p> <p>Prevista l'aliquota Iva del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Co. 357       |
| <p><b>Pay back farmaceutico</b></p> <p>Uniformato il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sfioramento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria. Fissati i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 e le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.</p>                                                                                                                                                                                       | Co. 394-402   |
| <p><b>Percentuali di compensazione per bovini e suini</b></p> <p>Le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina saranno fissate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8% con decreti da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.</p> <p>L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | Co. 506       |
| <p><b>Novità per il gruppo IVA</b></p> <p>Apportate modifiche alla disciplina del gruppo IVA introdotta dall'art. 1, co. 24, legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Co. 984 e 985 |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>dell'applicazione dell'IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Inoltre, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <p>Si prevede che le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;</li> <li>• nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;</li> <li>• nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte.</li> </ul> <p>Le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.</p> <p>La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali.</p> <p><b>Decorrenza</b> – le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.18.</p> |                                                     |
| <p style="text-align: center;"><b>VARIE FISCALI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| <p><b>Commisurazione TARI</b></p> <p>Prorogata per il 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", previsto dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"><i>Co.38</i></p>     |
| <p><b>Prodotti da fumo</b></p> <p>Sono state estese alle sigarette elettroniche (esclusi i dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio) le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17/7/42, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><i>Co. 75-76</i></p> |
| <p><b>Imposta di registro – l'ex clausola generale antiabuso perde la sua valenza antielusiva</b></p> <p>Disconosciuta la valenza antielusiva dell'art. 20 del TUR, che deve essere applicato per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, a prescindere da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (es, i comportamenti assunti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><i>Co. 87</i></p>    |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (es, non potrà essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). Anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale è stato inoltre precisato che opera la clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-bis della L. n. 212/2000. Pertanto, laddove si configuri un indebito vantaggio fiscale esso potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della n. 212/000 (es, abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets per realizzare una cessione d'azienda). |         |
| <b>Atti preordinati alla trasformazione del territorio - imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali</b><br>Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. La norma applicazione per tutte le convenzioni e atti di cui all'art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.                                                                                                                                                                                                                       | Co. 88  |
| <b>Contributi a riduzione dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per lavoratori a cui è stata riconosciuta protezione internazionale assunti nel 2018</b><br>Le cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - decorrenti dall'1/1/18 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31/12/18 - di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dall'1/1/16, possono fruire per un periodo massimo di 36 mesi di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente a detti lavoratori assunti.<br>I criteri di assegnazione dei contributi sono rimessi a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno.                                                                                                                                               | Co. 109 |
| <b>Zone colpite dal terremoto del 2016 – prorogate alcune agevolazioni</b><br>La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni per i soggetti diversi da titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché da esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 è prorogata dal 16/2/18 al 31/5/18. Gli stessi soggetti potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/5/18. È stata, inoltre, prorogata fino al (massimo al) 2018 la non concorrenza dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, prevista fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2018.                                                                 | Co. 736 |
| <b>Accisa sulla birra</b><br>A decorrere dal 1° gennaio 2019, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato l'aliquota di accisa sulla birra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Co. 514 |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>Proroga agevolazioni per i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 2012</b></p> <p>Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), sono prorogate fino al 31/12/19. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, co.1, del D.L. 24/4/14, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Co. 722     |
| <p><b>Imu sui rigassificatori</b></p> <p>Le disposizioni di cui al D.lgs. 30/12/92, n. 504, all'art. 13 del D.L. 6/12/11, n. 201, nonché all'art. 1, co.639 e seguenti, della L. 27/12/13, n. 147, si interpretano nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del D.L. 1/10/07, n. 159, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione (IMU) la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Co. 728     |
| <p><b>Sisma agosto 2016</b></p> <p>Modificata la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall'art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Il testo vigente del co.2 dell'art. 46 citato prevede una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1/9/16 al 31/12/16, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La norma in esame dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dall'1/11/16 al 28/2/17. Previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (lettera d) del co.2 dell'art. 46) anche per i titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.</p> | Co. 745-747 |
| <p><b>Contributo per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994</b></p> <p>Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'art. 9, co.17, della legge 27/12/02, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14/8/15, è assegnato un contributo a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'art. 9, co.17, della legge 27/12/02, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26/2/07, n. 17, di conversione del decreto-legge 28/12/06, n. 300. Con apposito D.M. saranno definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al co.421, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al co.423.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Co. 771     |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Indici sintetici di affidabilità fiscale - differimento dell'applicazione al 2018</b><br>Si applicano a decorrere dal 2018 (dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18) gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Co. 931       |
| <b>Spesometro, dichiarazione dei redditi e Irap – cambiano i termini di presentazione</b><br>Nuovi termini (per il solo 2018) di presentazione per spesometro, dichiarazione dei redditi e Irap. In particolare: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre 2018 è effettuata entro il 30/9/2018; la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap di persone fisiche, società di persone o associazioni è fissata al 31/10/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Co. 932       |
| <b>Dichiarazioni dei sostituti d'imposta – cambiano i termini di presentazione</b><br>I sostituti di imposta che effettuano le ritenute trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative all'anno solare precedente entro il 31/10.<br>La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Co. 933       |
| <b>Assistenza dei CAF – nuovi termini</b><br>Ecco i nuovi termini relativi all'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• termine per la presentazione della dichiarazione a un CAF-dipendenti – 23/7;</li> <li>• termini entro cui i CAF dipendenti/professionisti abilitati concludono le attività (comunicazione all'Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni predisposte), fermo restando il termine del 10/11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29/6 - per dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22/6;</li> <li>- 7/7 - per dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30/6;</li> <li>- 23/7 - per dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23/7.</li> </ul> </li> </ul> | Co. 934       |
| <b>Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</b><br>L'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al co.1 dell'art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Co. 937-944   |
| <b>Base imponibile</b> - include anche l'ammontare dell'accisa ed è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Il soggetto obbligato a versare l'imposta è il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Stoccaggio di prodotti energetici</b><br>Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Co. 945 - 959 |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| del testo unico di cui al D.lgs. 26/10/95, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Procedimenti tributari in Cassazione</b><br>Per la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di 50 per lo svolgimento di servizio onorario. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.                                                                                              | Co.961-981    |
| <b>Procedure amichevoli</b><br>Per garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della legge in commento. | Co. 982       |
| <b>Pagamenti delle pubbliche amministrazioni</b><br>Le PA, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, dall'1/3/18 devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari oltre le da 10.000 a 5.000 la euro la soglia oltre la quale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Co. 986-989   |
| <b>Controlli specifici su F24 con crediti da compensare</b><br>L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento relative a F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.<br>Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.<br>Diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.                                       | Co. 990       |
| <b>Copie assegni in forma elettronica</b><br>Le copie degli assegni in forma elettronica (e la relativa documentazione) sono esenti dall'imposta di bollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Co. 996       |
| <b>IACP – rottamazione - differito il pagamento della rata di novembre 2017</b><br>Per gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni colpite dal terremoto del 24/8/16 e del 26 e 30/10/16, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 193/2016 e richiesto il pagamento dilazionato, è differito il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018.                                                                                                                                                                                                                                 | Co. 1127      |
| <b>Web tax</b><br>Disciplinata l'imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Co. 1011-1017 |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'imposta si applica con aliquota del 3% sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA.</p> <p>L'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità;</li> <li>• è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni indicati sopra. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <p>Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Le prestazioni di servizi saranno individuate con un emanando D.M. da emanare entro il 30 aprile 2018, che individuerà le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Ulteriori modalità di attuazione della disciplina sono rimesse a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui sopra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <h2>DISPOSIZIONI NON FISCALI</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <p><b>Forniture di gas e energia elettrica - prescrizione del diritto al corrispettivo</b></p> <p>Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo,</p> | <p>Co. 4</p> |

# Special Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Zona logistica semplificata</b><br>La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES), nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla L. 28/1/94, n. 84, come modificata dal D.lgs. 4/8/16, n. 169. La Zona logistica semplificata è istituita con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. All'interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Co. 61-66     |
| <b>Atti societari – stipula con atto pubblico informatico</b><br>Possono essere stipulati, non più con firma digitale, ma con atto pubblico informatico, gli atti di natura fiscale previsti dai seguenti articoli del codice civile: 230-bis – impresa familiare; da 2498 a 2506 – trasformazione, fusione e scissione; 2556 - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Co. 25        |
| <b>Cooperative – cambiano le disposizioni sul prestito sociale</b><br>Disciplinata la raccolta del prestito sociale per le cooperative. In particolare, è stato stabilito come devono essere impiegate le somme derivanti dal prestito sociale e sono stati individuati dei criteri, che devono essere tradotti in norme da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per introdurre limiti patrimoniali al prestito sociale. Infine, è stato stabilito che il prestito sociale non è più postergato agli altri crediti, anche chirografari, ma può essere pagato insieme agli altri crediti non privilegiati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Co. 238 – 244 |
| <b>Destinazione del prestito sociale</b> - le coop sono tenute a impiegare le somme raccolte con il prestito sociale in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Criteri direttivi per la raccolta del prestito sociale - una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilirà i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia sulla base dei seguenti criteri direttivi: l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle coop a tale limite, in 3 anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1/1/18; se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all'ammontare del PN della società, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con delibera iscritta ai sensi dell'art. 2436 c.c., oppure mediante adesione della coop a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle coop alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi successivi all'adozione della delibera; dovranno essere definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le coop che ricorrono al prestito sociale in misura |               |

# Special Assist

eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi; dovranno essere definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle coop nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del PN risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Un D.M. del MISE definirà forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle coop.

**Revisione cooperativa** - l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale costituirà oggetto della revisione cooperativa.

**Disapplicazione art. 2467 c.c.** - l'art. 2467 c.c non si applica alle somme versate dai soci alle coop a titolo di prestito sociale. La disposizione citata prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Società tra avvocati – nella denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati”</b><br/>La denominazione sociale delle società tra avvocati di cui all'art. 4 bis della legge n. 247/2012, in qualunque forma costituite, deve contenere l'indicazione “società tra avvocati”. Le stesse società devono applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/1980, ai corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.</p>                                                                                                                                                                          | <p><b>Co. 443 - 444</b></p> |
| <p><b>Divieto di pagamento delle retribuzioni con denaro contante</b><br/>A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;</li> <li>b) strumenti di pagamento elettronico;</li> <li>c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;</li> <li>d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.</li> </ul> | <p><b>Co. 911-913</b></p>   |
| <p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <p><b>Vigilanza società cooperative</b><br/>Modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente; in particolare, è stato previsto che, in caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2514, primo co. lett. d).</p>                                                                                                                                                           | <p><b>Co. 936</b></p>       |